



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

40080-21

Composta da:

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| ADRIANO IASILLO     | - Presidente - | Sent. n. sez. 873/2021 |
| DOMENICO FIORDALISI |                | UP - 29/09/2021        |
| FILIPPO CASA        |                | R.G.N. 16903/2020      |
| STEFANO APRILE      | - Relatore -   |                        |
| DANIELE CAPPUCCIO   |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SPAGNOLO FERNANDO nato a PAZZANO il 13/06/1955

avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo chiedendo il rigetto del ricorso.

uditi i difensori:

- avvocato CACCAMO MARIA TERESA del foro di PALMI, in difesa di SPAGNOLO FERNANDO, che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- avvocato ROCCO FABIO del foro di ROMA, in difesa di SPAGNOLO FERNANDO, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, ha totalmente riformato la sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di Assise di Locri in data 13 luglio 2016, giudicando Fernando SPAGNOLO responsabile dell'omicidio premeditato di Marcello Geracitano, commesso mediante la proditoria esplosione di due colpi di pistola al capo dopo avere attirato la vittima in una zona impervia e isolata con la prospettiva di un chiarimento del latente dissidio esistente tra i due uomini in merito a Martyuk Lylia, coniuge dell'amico della vittima alla quale era legata da un rapporto anche sentimentale, e già collaboratrice dell'imputato che aveva cercato di instaurare con la donna un rapporto intimo.

1.1. La Corte di secondo grado, dopo avere parzialmente riaperto l'istruttoria dibattimentale mediante il rinnovato esame dei testimoni Martyuk Lylia, Geracitano Cosimina (sorella della vittima), Geracitano Antonio (fratello della vittima), Errigo Angelo (polizia scientifica), Barbaro Aldo (consulente balistico del PM), Furina Pasquale (datore di lavoro della vittima), Scuteri Ilario (dipendente di Furina e collega della vittima) e Carullo Vincenzo (ex coniuge di Martyuk Lylia, collega e amico della vittima), è giunta al ribaltamento del giudizio assolutorio pronunciato dal primo giudice ponendo in evidenza che la Corte di Assise di Locri aveva analizzato i singoli elementi indiziari e, quindi, ha frazionato l'insieme del quadro probatorio, estrapolandoli dal contesto, così non rispettando il canone della valutazione globale e di insieme degli elementi di prova, come aveva denunciato il pubblico ministero nell'atto di appello.

Secondo il giudice dell'appello, la Corte d'Assise, oltre a leggere in maniera parziale le risultanze processuali, ha erroneamente giudicato non attendibile Martyuk Lylia, all'esame della quale si è nuovamente proceduto in secondo grado; le dichiarazioni della donna costituiscono, secondo il giudice di secondo grado, il punto di partenza della valutazione di tutti gli altri elementi probatori che, del resto, assumono anche natura di riscontro alle prime.

Il primo giudice ha anche omesso, secondo il giudice di appello, di considerare che il movente, individuato nella non controllata passione nutrita da SPAGNOLO Fernando nei confronti di Martyuk e nella pretesa che la donna interrompesse ogni rapporto con Geracitano Marcello, costituisce un elemento catalizzatore degli altri indizi dei quali rafforza il valore e il significato probatorio.

Secondo i giudici di appello, la Corte di primo grado ha illogicamente eliso il peso, unitamente agli altri elementi, di altre significative circostanze, tra le quali spicca il fatto che il luogo in cui venne ucciso Geracitano Marcello era raggiungibile

solo da chi lo conosceva, mentre è emerso che la vittima non conosceva la zona di montagna ove venne assassinata e non aveva ivi alcun interesse; piuttosto l'imputato era stato varie volte controllato, anche in possesso di armi, in quella zona.

Secondo il giudice di appello è emerso fin da subito con certezza, anche sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza da parte della figlia dell'imputato (poi radicalmente mutate dopo l'arresto del padre), che SPAGNOLO non si trovava nella propria abitazione durante la sera e la notte dell'omicidio, essendosi, anzi, precipitosamente allontanato dalla Calabria all'alba della mattina seguente.

Sicché, una volta esclusa, come già affermato dal primo giudice, qualunque altra ipotesi alternativa e confermata l'assenza di alibi — per il fallimento di esso, già accertato dal primo giudice, a causa della falsità e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali introdotte dalla difesa — la Corte di Assise d'appello di Reggio Calabria ha affermato la responsabilità di SPAGNOLO per l'omicidio premeditato, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

2. Ricorre Fernando SPAGNOLO, a mezzo dei difensori avv.ti Fabio Rocco e Maria Teresa Caccamo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e delle ordinanze in data 21 novembre 2017, 24 gennaio 2018 e 8 aprile 2019, formulando dieci motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 603, comma 3-bis, 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen., 111, secondo comma, Cost. e il vizio della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", per avere la Corte di Assise di appello rinnovato l'istruttoria in modo parziale, escutendo soltanto i testimoni richiesti dall'ufficio di Procura e rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla difesa sebbene le prove dichiarative indicate apparissero *ictu oculi* decisive, e fondando, comunque, la decisione di condanna anche sulla scorta della rivalutazione cartolare di testi assunti in primo grado e non riassunti in appello, nonostante la richiesta della difesa.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, Cost., 603, comma 3, cod. proc. pen. 6, comma 3, lett. d), CEDU, 495, comma 2, 498, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e il vizio della motivazione per avere la Corte di Assise di appello, rigettando la rinnovazione delle

prove dichiarative (anche richieste dalla difesa, in relazione al dovere di rinnovazione obbligatoria nell'interesse dell'appellato), conculcato il diritto di difesa nella declinazione del diritto di difendersi provando e comunque il diritto dell'imputato di essere giudicato sulla base delle prove dichiarative assunte in contraddittorio dal giudice investito della revisione del giudizio assolutorio di primo grado; per avere la Corte illegittimamente effettuato una selezione delle prove e della provenienza della richiesta di esse; per avere la Corte impedito l'esame diretto di quei testi che erano comuni all'Ufficio di Procura, impedendo l'apertura di temi diversi da quelli introdotti dal Procuratore Generale con l'esame; per avere la Corte omesso la motivazione circa il requisito della non necessità.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 190, 191, 192, 546, comma 1, lett. e), 603 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per avere la Corte offerto una motivazione incongrua, assente, comunque illogica e apodittica in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni di Martyuk Lilya.

La Corte di secondo grado ha espresso un giudizio diverso dal primo giudice in punto di valutazione della testimonianza sottraendosi al confronto con la sentenza di primo grado sul tema della attendibilità oggettiva del narrato di Martyuk in ordine al tema decisivo dell'appuntamento tra Geracitano e SPAGNOLO la sera del delitto. La materia del confronto era precisamente delineata atteso che la Corte di Assise di Locri aveva individuato nella incertezza, incostanza, e contraddittorietà di tale punto centrale del percorso narrativo di Martyuk, le ragioni del giudizio di inattendibilità espresso. Il risultato del confronto tra la sentenza e la ricostruzione della testimonianza è impietoso: nella sentenza (pag. 82) è riportata una confusa risposta a seguito di una contestazione successiva alle reiterate spontanee dichiarazioni di un ricordo completamente diverso riguardo al tema specifico, riportato con maggiore precisione e nettezza rispetto a quanto non avesse fatto davanti alla Corte di Assise di primo grado.

Lo svolgimento degli argomenti a sostegno del giudizio di attendibilità oggettiva del narrato della testimone presenta una evidente aporia, omettendo di rilevare criticamente l'andamento incerto e altalenante che si è puntualmente riprodotto all'atto della rinnovazione della testimonianza.

Secondo l'interpretazione della sentenza, i limiti che avevano generato la diffidenza del giudice di primo grado sarebbero dipesi dal timore che avrebbe

condizionato la condotta processuale della teste nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento di primo grado. La situazione sarebbe cambiata in occasione della testimonianza di secondo grado quando Martyuk mostrava di aver recuperato la sua serenità; ma il ragionamento è manifestamente illogico avendo riguardo al suo necessario postulato: la diversa condizione emotiva descritta, perché abbia una sua rilevanza ai fini della attendibilità, avrebbe dovuto riflettersi nei contenuti della testimonianza in appello, ma ciò non è avvenuto.

La riapertura dell'istruttoria dibattimentale ha esaltato la possibilità che Martyuk non avesse, nell'immediatezza degli avvenimenti, nemmeno ritenuto che Geracitano Marcello e SPAGNOLO Fernando avessero un appuntamento quella sera. Nell'economia della dimostrazione del presunto appuntamento la sentenza impugnata ha assegnato rilevanza alle dichiarazioni dei testimoni portatori di conoscenze derivate dai contatti con Martyuk nel periodo successivo al delitto. Sostiene che esse avrebbero confortato il giudizio di attendibilità della porzione di narrato di Martyuk che assume rilievo centrale nella prospettiva del giudizio di colpevolezza (pag.83-85 e 95); esse, dunque, non avrebbero autonoma valenza dimostrativa; tali elementi di giudizio sono accomunati dalla circolarità delle informazioni promananti dalla fonte da verificare.

Martyuk non parla mai dell'incontro in termini di certezza, arrivando a confermarlo solo in un'occasione; la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello ha ulteriormente scalfito la possibilità (e non la certezza) che Martyuk abbia mai saputo che la sera dell'omicidio vi fosse un incontro tra l'imputato e la vittima. Geracitano Antonio e Geracitano Cosima (due delle quattro fonti derivate da Martyuk) seppero (da Martyuk) del presunto incontro soltanto tre mesi dopo l'uccisione del fratello (marzo del 2015, quando una disperata Geracitano Cosimina, in contatto costante con la polizia, si reca in caserma per offrire la circostanza fino a quel momento alla stessa non nota e quindi non riferita agli inquirenti). Per parte sua, la teste Bucchino Rosa (terza fonte derivata da Martyuk) non conosce dell'appuntamento e mai riferirà sullo stesso. Anche il quarto teste derivato, Carullo Vincenzo (ex marito della Martyuk), riferirà sul presunto incontro, offrendo una ricostruzione ancora più incerta e altalenante sino a giungere ad affermare di ricordare della preoccupazione della moglie per un incontro con qualcuno la sera dell'omicidio; che non fosse stata la preoccupazione di Martyuk nel corso della notte l'oggetto della lunga telefonata con il marito, è peraltro

evincibile dalla circostanza che alla contestazione di quali fossero le ragioni per le quali Carullo - che affronta un lungo viaggio con Geracitano Antonio per rientrare in Calabria - non avesse ritenuto di comunicare la notizia dell'incontro e delle paure della moglie all'amico Geracitano Antonio, lo stesso Carullo inizialmente afferma che se lo avesse saputo sicuramente glielo avrebbe riferito; successivamente, resosi conto del contrasto logico che aveva creato, tenta di recuperare dicendo che della preoccupazione della moglie e della telefonata ricevuta (ma non menziona più l'incontro) aveva riferito a Geracitano Antonio durante la notte, ma Geracitano Antonio esclude di avere mai ricevuto tale informazione, pur relevantissima.

L'argomentazione sviluppata in sentenza a sostegno del ritenuto ruolo di mediatore di Furina Pasquale nell'organizzazione del presunto incontro tra Geracitano e SPAGNOLO è viziata dal punto di vista logico. La natura puramente congetturale dell'assunto appare evidente: l'asserito ruolo è desunto dalla variabile intensità delle comunicazioni telefoniche tra Furina e SPAGNOLO nell'arco temporale coperto dai tabulati telefonici; in particolare, dalla circostanza che le telefonate tra Furina Pasquale e SPAGNOLO Fernando furono talmente ravvicinate in un ristretto arco temporale da consentire di ritenere provato che quei contatti «non possano essere riferibili a ragioni diverse da quelle connesse al delitto in esame, per come sostenuto dal Furina». Per addivenire a tale risultato la Corte di Assise d'appello ritiene che le dichiarazioni di Furina circa le ragioni del contatto con SPAGNOLO Fernando (compravendita di capretti e compravendita di lamiere) siano state smentite da Scuteri Ilario, risentito anche nel dibattimento di appello, il quale - assunto a s.i.t. a giugno del 2005 - aveva riferito che l'anno precedente SPAGNOLO acquistò delle lamiere e in altre occasioni dei ganci. Peraltro, Scuteri non smentisce alcunché; infatti, su precise domande della difesa, quest'ultimo afferma che non sempre era presente in seno all'azienda di Furina e non esclude quindi che SPAGNOLO possa essere nuovamente venuto quando il medesimo non c'era. Secondo la Corte le telefonate non potevano che essere riferibili alla richiesta di intermediazione che Geracitano chiede a Furina Pasquale al fine di procurarsi l'incontro con SPAGNOLO. A parte la evidente arbitrarietà dell'inferenza, vi è da dire che i dati processuali indicati a sostegno sono travisati: l'omicidio è stato commesso il 16 gennaio 2005; un'unica telefonata è registrata nel corso del mese; la precedente risaliva a 29 giorni prima (16 dicembre 2004); il maggior numero di

contatti ravvicinati tra i due (sei in due giorni) si è verificato in arco temporale insignificante ai fini del processo (tra il 9 e 10 settembre 2004).

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 190, 191, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 6, comma, 3 lett. d), CEDU, e il vizio della motivazione per avere la Corte offerto una motivazione incongrua, inesistente, comunque illogica e apodittica in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Martyuk Lilya, per avere mancato di valutare i dati tecnici e testimoniali che smentiscono la credibilità della teste e che hanno contribuito nell'ottica del libero convincimento del giudice a ritenere inaffidabili, in primo grado, le dichiarazioni della teste Martyuk Lilya.

Nell'esaminare le dichiarazioni Martyuk Lilya la Corte di merito ha fatto ricorso a una motivazione illogica e congetturale omettendo di sottoporre ad effettivo controllo la versione in chiave indiziante degli accadimenti della sera del 16 gennaio 2005. I rilievi attengono alla parte del narrato che necessita del raccordo con i dati tecnici acquisiti al processo e con le dichiarazioni dibattimentali di testimoni indifferenti. Le dichiarazioni di Martyuk Lilya risultano assolutamente non credibili nella parte in cui esse necessitano di raccordarsi con i dati tecnici acquisiti al processo e con le dichiarazioni dibattimentali di testimoni indifferenti.

La sentenza di secondo grado seleziona una delle versioni, cioè quella in chiave indiziante introdotta a mezzo di contestazioni, e sostiene che sia riscontrata dalla prova dello stato d'animo della donna la sera del delitto (la ricerca ossessiva di Martyuk di un contatto telefonico con Geracitano che precede le altre chiamate notturne verso il marito Carullo Vincenzo e verso Pamela Spagnolo, compatibile con la consapevolezza dell'appuntamento con SPAGNOLO). Dai tabulati di entrambe le utenze in uso a Martyuk non si rinviene nessuna traccia di tentativi di chiamata a Geracitano, traccia che invece è ricavata dai dati estrapolati dal cellulare trovato indosso alla vittima; su tali dati la sentenza riporta quanto il consulente Genchi ha riferito all'udienza del 17 aprile 2015, ma da essi si ricava piuttosto che il cellulare aveva ricevuto messaggi di testo attinenti i tentativi di chiamata a partire dalle ore 6:33:56 del 17 gennaio 2005, mentre quello di Martyuk è registrato soltanto alle ore 8:55, a dimostrazione dell'assenza di preoccupazione da parte della donna. È altresì errato il dato, da cui la Corte di secondo grado deduce l'esistenza della forte preoccupazione della donna la notte dell'omicidio, relativo al traffico telefonico tra Martyuk e il marito: la telefonata a

Carullo è una sola (ore 3:54), mentre le altre sono successive alla scoperta che Geracitano non era stato ritrovato sul posto di lavoro.

Le prove testimoniali e dati oggettivi (le celle di aggancio delle utenze telefoniche) smentiscono la versione di Martyuk Lilya secondo la quale Geracitano sarebbe rimasto fino alle 20:00 circa presso la sua abitazione e che ella aveva assistito alla telefonata che a Geracitano giunse da Susanna alle ore 20:00 circa: diversi testimoni confermano la circostanza che tra le ore 19:10 e le ore 19:30 del 16 gennaio 2005, Geracitano Marcello fosse tranquillo all'interno della sua autovettura in direzione Pazzano / Bivongi; i consulenti Milicia e Genchi concludono che l'analisi dei tabulati dimostra uno spostamento \ cambio di settore della cella telefonica, sicché risulta comprensibile come la dichiarazione della teste fosse finalizzata a mantenere il riserbo sul fatto che la vittima era in realtà diretta all'abitazione di Susanna, evidentemente all'insaputa del compagno di questa.

La Corte ha ritenuto attendibile la teste Martyuk anche in considerazione della circostanza che ella fosse «tutt'altro che animata da intenti calunniatori ai danni di SPAGNOLO o mossa da un imprecisato interesse o senso di malanimo, rivalsa o altro» e che «privi di alcun aggancio fattuale si sono rivelati i sospetti che la donna fosse innamorata del figlio dello SPAGNOLO e quindi mossa da ripicca perché respinta da costui e invitata dall'imputato a non importunare il ragazzo già fidanzato». Nelle due memorie depositate al dibattimento la difesa aveva segnalato le vere ragioni dell'allontanamento di Martyuk dalla macelleria di SPAGNOLO Fernando, legate ad un innamoramento (osteggiato da SPAGNOLO Fernando a tutela del figlio Ilario) che la teste nutriva nei confronti del figlio dell'imputato.

Sul tema delle presunte minacce ricevute, la Corte ha ritenuto di dover prestare credibilità alla teste Martyuk, mentre vi è da rilevare che in primo grado la teste aveva escluso di aver mai confidato al marito o all'amico Marcello Geracitano le riferite *avances* fattele da SPAGNOLO; in secondo luogo nessuno dei familiari era a conoscenza di queste minacce ricevute; non è credibile che Geracitano avesse confidato l'episodio della benzina a Carullo perché questi già da tempo si trovava a Parma e non risultano telefonate tra l'utenza in uso a Carullo (332966740) e l'utenza in uso a Geracitano Marcello tra il 10/11 gennaio 2005 (data nella quale si sarebbe verificato l'episodio della benzina) e il 17 gennaio 2005.



2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché degli artt. 190, 192, 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per aver erroneamente ritenuto provata la causale del delitto, per non aver preso in considerazione l'intero incarto processuale e per non aver apprezzato le novità emerse nel giudizio di secondo grado, per non aver avuto il dubbio sull'attitudine della causale prescelta e per non aver avuto il dubbio che la causale di «gelosia» non appartenesse a SPAGNOLO Fernando.

La difesa aveva dedotto non solo l'inverosimiglianza della causale, ma aveva offerto la ragione per la quale la causale era stata già ritenuta frutto di mere supposizioni da parte del G.i.p. nel decreto di archiviazione, indicando una diversa causale che attiene al rapporto tra la vittima e Susanna e che trova conforto in dichiarazioni testimoniali, dati di traffico telefonico e nella personalità del «fidanzato» della donna, ma che i giudici di secondo grado hanno omesso di verificare.

2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 187, 189, 190, 192, 495, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per avere la Corte omesso di verificare, in costanza di puntuale richiesta, il numero della calzata di SPAGNOLO Fernando, attribuendo allo stesso un numero differente da quello che egli indossa e per conseguenza avvicinandolo al luogo del delitto ove sono state ritrovate delle impronte di piede con calzata n. 43.

2.7. Il settimo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 603, comma 3-bis, 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen., art. 111, secondo comma, Cost. e il vizio della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", per avere la Corte di Assise di appello rinnovato l'istruttoria in modo parziale, escutendo soltanto i testimoni richiesti dall'ufficio di Procura e rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla difesa sebbene le prove indicate apparissero *ictu oculi* decisive anche ai fini dei punti della sentenza devoluti nell'appello del pubblico ministero. Si denuncia l'omessa valutazione delle consulenze dell'arch. Milicia e della loro rilevanza.

2.8. L'ottavo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 603, comma 3-*bis*, 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen., art. 111, secondo comma, Cost. e il vizio della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", per avere la Corte di Assise di appello rinnovato l'istruttoria in modo parziale, escutendo soltanto i testimoni richiesti dall'ufficio di Procura e rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla difesa sebbene le prove indicate apparissero *ictu oculi* decisive anche ai fini dei punti della sentenza devoluti nell'appello del pubblico ministero. Si denuncia l'erroneità della valutazione di falsità dei testi d'alibi.

2.9. Il nono motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, 603, comma 3-*bis*, 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen., art. 111, secondo comma, Cost. e il vizio della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", per avere la Corte di Assise di appello ricostruito una personalità dell'imputato non corrispondente alle risultanze istruttorie, anche in relazione alla mancanza della motivazione relativa alla ritenuta «familiarità» dell'imputato con il *locus commissi delicti*.

2.10. Il decimo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 42 cod. pen., art. 577, comma 1, n. 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per avere la Corte offerto una motivazione incongrua, mancante, comunque illogica ed apodittica in ordine alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente nonché in ordine alla ricorrenza della aggravante della premeditazione.

2.11. In data 8 settembre 2021 la difesa depositava motivi nuovi e memoria illustrativa con la quale insisteva nei motivi di ricorso.

I motivi nuovi denunciano:

2.11.1. in relazione al quinto motivo di ricorso sulla causale (movente), il vizio della motivazione per illogicità della ravvisata causale, riferita dalla sola Martyuk, peraltro in modo fantasioso;

2.11.2. in relazione all'ottavo motivo di ricorso sull'alibi, la violazione di legge, in riferimento all'art. 207 cod. proc. pen., per la disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero che può essere ordinata solo dal giudice che li escute direttamente e non da quello di secondo grado;

2.11.3. in relazione al nono motivo di ricorso sulla familiarità con il luogo del delitto, il vizio della motivazione con riguardo alla prova dell'appuntamento, che

risulta illogico con gli altri elementi acquisiti (anche di origine tecnica), e inferito soltanto dalla dichiarazione di Martyuk che non è credibile;

2.11.4. la violazione di legge, relazione agli artt. 581 e 603 cod. proc. pen. (nel testo vigente prima della «riforma Orlando») e 2 cod. pen. per essere stata disposta d'ufficio la rinnovazione istruttoria senza che il pubblico ministero appellante avesse, con atto peraltro inammissibile perché generico, fatto richiesta di esame dei testi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte.

1.1. È utile richiamare sinteticamente i risultati della prova di generica relativa al crimine che sono condivisi da entrambi i giudici di merito e, salvo quanto si dirà nel prosieguo, sono soltanto parzialmente contestati dalla difesa.

1.2. La morte di Geracitano Marcello, colpito alla testa da dietro con due colpi di pistola mentre si trovava seduto nella propria autovettura, è avvenuta fra le ore 20.30 e le ore 22.30 del 16 gennaio 2005 in una zona remota e boscosa nei pressi dell'Aspromonte calabrese; la vittima aveva lo stomaco vuoto e tale dato concorda con quanto dichiarato dalla sorella Geracitano Cosimina, ossia che Marcello quella sera non era rientrato a casa per consumare la cena.

Geracitano Marcello si era intrattenuto sino alle ore 20.00 in casa di Martyuk, come emerge non soltanto dalle prove testimoniali (Martyuk; Geracitano Cosimina; SPAGNOLO Pamela), ma altresì dai tabulati telefonici che attestano le comunicazioni inviate dal telefono di Geracitano poco prima delle ore 20.00 da una cella compatibile con casa della donna (è stata esclusa, per genericità e scarsa nitidezza del ricorso, l'affidabilità di una testimonianza che riferisce della presenza della vittima alle ore 19:10 in altro luogo), per poi trovare la morte in un luogo impervio, lontano circa due ore di strada dalla sua abituale residenza e a lui sconosciuto, luogo in cui non aveva motivo di recarsi.

Il luogo dell'omicidio era viceversa ben noto a SPAGNOLO Fernando che proprio in quella zona era stato fermato in precedenza per detenzione abusiva di armi.

Questi elementi hanno portato i giudici di merito a configurare l'omicidio premeditato, in quanto la vittima è stata uccisa sul posto, in un luogo isolato, dove

non avrebbe avuto alcun motivo di recarsi, sicché è da escludere che l'omicidio possa essere stato commesso per una ragione casuale o per motivi di rapina.

La vittima, quindi, sarebbe stata condotta sul luogo dall'assassino, il cui compito sarebbe stato reso più agevole anche dall'assenza di ricezione di segnale telefonico.

Sul luogo del delitto venivano rivenute sulla neve impronte di scarponi, appartenenti all'assassino che si allontanava dalla vettura della vittima.

La sera del fatto, SPAGNOLO, esclusa l'affidabilità dei testi d'alibi e valorizzata l'iniziale dichiarazione della figlia Pamela, non si era ritirato nell'abitazione familiare, ma aveva dormito in campagna, lasciando la Calabria la mattina seguente.

1.3. È opportuno ricordare che la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria ha ritenuto esistente un quadro indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per l'uccisione di Geracitano Marcello alla luce dei seguenti elementi:

- il luogo in cui è stato commesso il delitto: luogo al quale la vittima era estranea, ma che invece risultava familiare a SPAGNOLO che ivi era anche stato arrestato in precedenza per detenzione di armi;

- le orme di scarponcino, rilevate nella neve che ricopriva il terreno nelle immediate vicinanze dell'auto della vittima, di misura compatibile con il rilevato numero di scarpe dell'imputato;

- l'affettuosa amicizia intrattenuta da Geracitano con Martyuk Lylia e l'infatuazione, con tratti di possessività, che contestualmente provava l'imputato SPAGNOLO nei confronti della donna;

- la personalità mite della vittima, in contrapposizione alla natura aggressiva, possessiva, gelosa e violenta di SPAGNOLO che, sia in ambito familiare che dinanzi a terzi, esprimeva chiaramente il proprio «metodo» violento per la risoluzione dei contrasti personali ed affettivi;

- le minacce e danneggiamenti subiti da Geracitano Marcello in epoca prossima all'omicidio, attestati dalle fonti dichiarative, e la preoccupazione nutrita dalla vittima che riconduceva tali azioni all'imputato;

- le dichiarazioni di Martyuk Lylia — la cui attendibilità è stata positivamente valutata dalla Corte in ragione della condizione di timore in cui la stessa si era trovata e che l'aveva indotta, nel corso delle indagini preliminari e al dibattimento



di primo grado, a rendere dichiarazioni parziali che erano apparse contraddittorie sia con riguardo alle precedenti dichiarazioni, sia rispetto agli altri elementi di prova — sulla programmazione ed effettivo svolgimento dell'incontro tra Geracitano e SPAGNOLO, sui timori del primo anche in ragione delle minacce subite; sull'assenza dell'imputato dal proprio domicilio nel periodo di tempo in cui è stato commesso l'omicidio; sulla gelosia e possessività che SPAGNOLO provava nei suoi confronti;

- il conforto fornito alle dichiarazioni di Martyuk dalle altrettanto credibili testimonianze dei familiari della vittima, dei testi Bucchino, Scuteri e Carullo sull'appuntamento tra Geracitano e SPAGNOLO organizzato per il tramite di Furina proprio per la sera del delitto, nonché i contatti tra Furina e SPAGNOLO, giudicati dimostrativi della preparazione dell'appuntamento mortale;

- le convergenti risultanze delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni fra Martyuk, il marito e la propria madre, attestanti lo stato di paura della donna nonché espressamente attributive a SPAGNOLO Fernando della responsabilità per l'omicidio;

- i dialoghi captati nell'ambito della famiglia SPAGNOLO, anch'essi indicativi della consapevolezza del coinvolgimento del congiunto nel fatto delittuoso;

- le risultanze dei tabulati telefonici che comprovano sia i numerosissimi contatti tra Martyuk e Geracitano e le altrettanto frequenti telefonate tra SPAGNOLO e Martyuk in data antecedente all'omicidio;

- la cessazione di qualsiasi contatto telefonico fra Martyuk e l'imputato subito dopo il delitto;

- l'assenza di qualsiasi reale causale alternativa al delitto;

- la falsità dei testi d'alibi, tesi ad accreditare la presenza dell'imputato presso la sua macelleria in orario coincidente con quello dell'omicidio.

1.4. Dal punto di vista della gravità e convergenza indiziaria, la Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria ha, quindi, evidenziato i seguenti elementi:

- il dissidio esistente tra SPAGNOLO e la vittima;

- il palese stato di ira e forte fastidio ripetutamente e platealmente manifestato dall'imputato per la frequentazione tra Martyuk e la vittima;

- le minacce subite dalla vittima e da Martyuk a causa del rapporto esistente tra i due;

- la programmazione ed effettivo svolgimento di un incontro «chiarificatore» tra imputato e vittima, ultimo soggetto ad averla incontrata;
- i timori delle persone vicine alla vittima circa il possibile esito dell'incontro;
- l'assenza di SPAGNOLO nelle ore che hanno preceduto e fatto seguito all'omicidio;
- la conoscenza dei luoghi da parte di SPAGNOLO;
- la compatibilità del numero di calzatura dell'imputato con l'impronta rinvenuta nella neve sul luogo dell'omicidio;
- il carattere violento, spavaldo e possessivo dell'imputato che aveva platealmente confessato la propria ragionata scelta di risolvere le questioni affettive e familiari con il ricorso alla violenza e alla eliminazione fisica degli avversari, come risulta dalle intercettazioni e dal rapporto di polizia giudiziaria che riferisce di un colloquio dell'imputato con un proprio amico che è stato occasionalmente udito dagli operanti.

Ad essi, quali ulteriori elementi di corroborazione, si aggiungono: il movente «geloso-possessivo»; la falsità dell'alibi.

2. Sono nel complesso infondati il primo, secondo, settimo e ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente poiché declinano in larga parte le medesime censure.

2.1. È inammissibile, perché non connesso ai motivi di ricorso principali e comunque manifestamente infondato, il motivo nuovo sulla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e sulla decisione del giudice di procedere d'ufficio alla rinnovazione istruttoria.

L'appello non era affatto inammissibile, come genericamente denuncia il motivo nuovo di ricorso, perché deduceva specificamente una violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla valutazione del teste Martyuk, evenienze che sono state giudicate fondate dal giudice di appello.

Del resto, è fuori di dubbio che «il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a



rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 – 01)

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02).

2.2.1. Sono, dunque, infondate le censure che criticano la decisione della Corte d'Assise d'appello di non ammettere l'esame di prove dichiarative indicate a discarico dalla difesa, già acquisite e valutate in primo grado.

Secondo un orientamento ormai diffuso in giurisprudenza, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (così Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018 - dep. 2019, P., Rv. 276318-01, nonché Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 - dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050-01).

2.3. Ad avviso del Collegio il principio indicato resta fermo anche con riferimento alle prove a discarico la cui rinnovazione sia chiesta dalla difesa a seguito di quelle richieste dal pubblico ministero.

In questo caso, infatti, si tratterebbe di procedere a una inutile attività istruttoria con riferimento a prove alle quali il giudice di appello ritiene di attribuire il medesimo significato già dato dal giudice di primo grado.

Non vi è, né stato prospettato dalle difese, un contrasto nelle versioni dei testi d'alibi i quali sono stati concordemente valutati inattendibili da entrambi i giudici di merito. Nessuna decisività, dunque, poteva essere prospettata con riguardo alla



richiesta della difesa, peraltro formulata tardivamente e non nei motivi di impugnazione, di procedere a nuovo esame dei testi dalla stessa indicati in primo grado e che in tale circostanza erano stati tutti esaminati e giudicati inattendibili e falsi.

2.4. Né, d'altro canto, può porsi un problema di mancata ammissione di prova contraria, almeno quando la ripetizione dell'esame riguardi le stesse circostanze già oggetto di domande formulate nel corso dell'istruttoria in primo grado al dichiarante poi «risentito» in appello.

Invero, a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., «l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico».

Ora, su tali fatti, in quanto oggetto di specifico accertamento in primo grado, l'imputato già in quella sede ha esercitato il suo diritto alla prova a discarico, indicando e facendo esaminare tutti i testimoni che avrebbero dovuto fornirgli l'alibi poi fallito; sicché, in appello, residua solo un problema di valutazione della prova a discarico acquisita nel corso del giudizio di primo grado.

Questo, ovviamente, non significa che il giudice di appello, a fronte dell'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, non possa disporre una nuova assunzione di prove a discarico già ritenute inattendibili o irrilevanti dal giudice di primo grado.

Semplicemente, in tale ipotesi, il giudice di appello è titolare di un potere discrezionale che esercita a norma dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e cioè solo «se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti», ossia, secondo la costante esegesi della giurisprudenza, solo nel caso in cui ritiene l'assunzione della prova assolutamente necessaria, con esclusione unicamente dell'ipotesi di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018 -dep. 2019, P., Rv. 276318-02, e Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Di Salvo, Rv. 266145-01).

La sentenza impugnata, nella sua motivazione, ha richiamato quanto affermato dalla sentenza di primo grado; precisamente: i testi di cui era richiesto l'esame dalla difesa avrebbero dovuto rendere dichiarazioni utili a ribadire l'alibi per la sera del delitto.





In proposito, la Corte d'Assise d'appello ha evidenziato che il primo giudice aveva già scartato l'alibi introdotto dai testi della difesa, giudicati falsi e comunque non attendibili, sicché non vi era motivo di procedere a nuovo esame di essi.

È utile aggiungere che la Corte d'Assise d'appello aveva dichiarato inammissibili le istanze di rinnovazione istruttoria avanzate dalla difesa, osservando che le stesse non avevano ad oggetto prove la cui valutazione fosse decisiva per il procedimento.

La sentenza impugnata, quindi, con le modalità indicate, non solo ha concordato con le valutazioni della decisione di primo grado sulla genericità e, quindi, sulla irrilevanza delle dichiarazioni dei testi di cui la difesa ha chiesto una nuova assunzione, ma, evidentemente, ha anche escluso l'assoluta necessità di assumere le prove richieste, il cui contenuto era già acquisito agli atti.

Può concludersi, allora, che è immune da vizi la decisione della Corte d'Assise d'appello di non procedere al rinnovato esame dei testi indicati dalla difesa per escuterli nuovamente su circostanze già oggetto di precedenti dichiarazioni degli stessi, a loro volta pienamente e liberamente utilizzabili per la decisione.

2.5. Neppure risulta fondata l'argomentazione secondo la quale il rinnovato giudizio di attendibilità di Martyuk avrebbe dovuto imporre di rinnovare l'esame dei testi d'alibi, già giudicati inattendibili o falsi, perché la riconosciuta credibilità della prima refluirebbe sulla valutazione delle dichiarazioni dei secondi.

Si tratta, in effetti, di un'argomentazione caratterizzata da un evidente salto logico perché il giudizio di falsità e inattendibilità dei testi d'alibi era già stato compiuto dal primo giudice, sicché l'emergere di ulteriori elementi di criticità di dette dichiarazioni, in quanto contrastanti anche con le credibili dichiarazioni di Martyuk, rende superfluo di procedere alla rinnovazione delle dichiarazioni già scartate perché in contrasto con gli altri elementi probatori acquisiti.

2.6. Sono, dunque, inammissibili, perché incentrate sulla non consentita rilettura degli elementi di prova, le censure sulla valutazione dei testi che il ricorso si dilunga a sviluppare al primo e secondo motivo di ricorso, mentre è infondata la questione della riconosciuta valenza rafforzativa del quadro indiziario che è stata attribuita all'alibi falso poiché il secondo giudice non si è affatto discostato dalla valutazione delle dichiarazioni dei testi d'alibi formulata dalla Corte di Assise, ma si è piuttosto limitato ad attribuire ad esse, alla luce degli ulteriori elementi



accusatori acquisiti a seguito della rinnovazione dell'istruttoria in appello, un diverso, maggiore, valore probatorio.


Del resto, il ricorso omette di confrontarsi con l'accertato fallimento di tutti gli alibi dedotti dalla difesa mediante il coinvolgimento di numerosi testi falsi, molti dei quali specificamente indicati dall'imputato al proprio figlio perché li riportasse al difensore, che non sono comunque dimostrativi della circostanza che si intendeva provare.

La Corte di secondo grado ha perciò legittimamente valutato in termini accresciuta gravità indiziaria, con particolare riferimento alla convergenza e rafforzamento dei restanti indizi, il fallimento e la falsità di tutti gli alibi dedotti, fermo restando che detta conclusione si poggia sulla medesima valutazione del contenuto e significato delle dichiarazioni dei testi d'alibi escussi in primo grado.

Si è, in proposito, chiarito che «in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di *reformatio in pejus*, gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità» (Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691).

2.7. Sono, del resto, inammissibili e comunque manifestamente infondate le questioni, sviluppate al secondo motivo, che riguardano l'ostacolo frapposto dalla Corte di secondo grado ai tentativi della difesa di estendere l'oggetto della prova dichiarativa, spettando al giudice di intervenire ex art. 499, comma 6, cod. proc. pen. «per assicurare la pertinenza delle domande ...», specificamente giudicate estranee al contenuto delle deposizioni e dell'oggetto della prova riassunta in appello.

I temi sui quali escutere nuovamente i testi in secondo grado erano stati ben individuati dalla Corte d'Assise d'appello, sulla base delle richieste delle parti, sicché qualunque divagazione è stata correttamente impedita; del resto, l'intervento ex art. 499, comma 6, cod. proc. pen. non determina alcuna violazione del diritto processuale e del diritto alla prova, poiché riguarda unicamente la disciplina dell'udienza allo scopo di evitare inutili divagazioni.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

Si è chiarito che «l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità» (Sez. 3, n. 24256 del 27/05/2010, M., Rv. 247288).

È bene ricordare, poi, che «la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto» (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063).

D'altra parte, a fronte delle presunte indebite limitazioni opposte dal giudice all'esame delle difese non risulta che siano state opposte immediate eccezioni, sicché deve farsi riferimento all'orientamento di legittimità secondo il quale «l'indebita compressione, da parte del Presidente del collegio, del diritto dell'imputato ad effettuare il controesame testimoniale (nella specie, della persona offesa), non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca» (Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, MORACA, Rv. 280923).

2.8. Sono inammissibili il settimo e l'ottavo motivo perché sviluppano, peraltro in modo generico, a-specifico e non decisivo, una critica di merito che non è, del resto, consentita.

2.8.1. La questione, agitata al settimo motivo, relativa alla presunta mancata confutazione delle conclusioni del consulente di parte arch. Milicia è generica e non decisiva, oltre a essere versata in fatto in modo del tutto assertivo.

Neppure si spiega la rilevanza dell'apporto conoscitivo del consulente che anche il giudice di primo grado aveva tralasciato perché di carattere prettamente valutativo e non tecnico.



2.8.2. La questione, agitata all'ottavo motivo, sulla prova d'alibi è generica e non decisiva perché il ricorso si dilunga nello sviluppare deduzioni in fatto circa la dichiarazione del teste Alfarano, giudicato falso già dal primo giudice, perché non può avere visto una trasmissione televisiva che non è andata in onda; quella del teste Furina Giuseppe (genero dell'imputato) che neppure ricorda la data dell'omicidio, ma è preciso sugli spostamenti del suocero proprio quella sera; dei testi Scrivo Massimo e Scrivo Giorgio dei quali si sollecita una diversa valutazione; dei testi Cavallaro, Lioi e Sorgiovanni che a distanza di otto anni dai fatti hanno improvvisamente ricordato precisissimi elementi di fatto a favore dell'imputato, pur essendo vaghi nei ricordi del contesto di riferimento.

2.8.2.1. Del tutto non conferente rispetto alla questione oggetto del giudizio è quella, dedotta con il motivo aggiunto, circa la presunta violazione dell'art. 207 cod. proc. pen. in merito alla disposta trasmissione degli atti per falsa testimonianza, poiché, quale che sia la fondatezza della questione, non rileva ai fini della valutazione, conformemente effettuata da entrambi i giudici di merito circa la falsità delle dichiarazioni.

Spetterà al pubblico ministero assumere le proprie determinazioni a fronte della segnalazione di reato fatta dal giudice di secondo grado.

Del resto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che «In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto» (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 - dep. 2012, Accetta, Rv. 252531), ben potendo ciò accadere nel grado di appello alla luce di una complessiva rilettura delle prove, viepiù giustificata quando è operato un *overturning* della decisione del primo giudice sulla responsabilità dell'imputato.

2.9. Del resto, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la ritenuta rilevanza, anche ai fini della responsabilità e non solo per quanto riguarda il fallimento o la falsità della prova d'alibi, della specifica valutazione dell'apporto conoscitivo offerto da Pamela SPAGNOLO, figlia dell'imputato, che è stato introdotto nel compendio probatorio per mezzo delle dichiarazioni di Martyuk e Carullo.

I giudici di secondo grado hanno, in proposito, sottolineato, senza ricevere una critica specifica, che SPAGNOLO Pamela, la quale aveva riferito al dibattimento di avere detto a Martyuk – nel corso della telefonata intercorsa nelle prime ore del mattino del 17 gennaio 2005 – di non sapere a che ora il padre fosse rientrato la notte dell'omicidio, così negando di avere detto alla donna – come da questa riferito nell'immediatezza – che egli «aveva dormito in campagna», aggiungeva piuttosto di avere sentito il padre rincasare verso le ore 4.00 del mattino (per poi allontanarsi da casa intorno alle ore 8:00-9:00), ma di non avere riferito la circostanza nell'immediatezza dei fatti, allorquando venne dettagliatamente interrogata dalla polizia giudiziaria sui movimenti del padre, «perché nessuno glielo aveva chiesto».

Ebbene, in disparte la maggiore credibilità motivatamente attribuita – come si vedrà – a Martyuk rispetto a Pamela SPAGNOLO, i giudici di merito hanno evidenziato che il narrato della prima è stato confermato anche da Carullo Vincenzo, così logicamente desumendosi, proprio in forza delle riferite dichiarazioni di Pamela SPAGNOLO, la prova dell'assenza dell'imputato dalla propria abitazione durante tutta la sera e la notte dell'omicidio.

Il ricorso, del resto, non sviluppa sul punto nessuna critica specifica al coerente e logico ragionamento dei giudici di secondo grado, sicché risulta non controversa la circostanza che, contrariamente a quanto in seguito riferito dai testi della difesa, SPAGNOLO «aveva dormito in campagna» la sera dell'omicidio, potendo quindi godere di un'assoluta libertà di movimento proprio nell'arco di tempo in cui il delitto veniva commesso.

Si tratta, come si è detto, di un indizio grave, preciso e concordante con gli altri che dimostra la piena libertà dell'imputato di muoversi la sera dell'omicidio, l'assenza di esso dall'abitazione familiare e dal paese (ove i testi falsi avevano dichiarato di averlo visto) e che si salda con la accertata programmazione, proprio per quella sera, dell'incontro tra SPAGNOLO e la vittima che aveva lasciato verso le ore 20:00 l'abitazione di Martyuk per recarsi all'appuntamento con il suo assassino.

3. Pur ravvisandosi numerosi profili di inammissibilità, sono nel complesso infondati anche il terzo e il quarto motivo che riguardano la affidabilità e credibilità delle dichiarazioni di Martyuk Lilya, ma che lambiscono, dunque in modo caotico,



anche altri temi (specificità dell'apporto conoscitivo offerto dalla teste; circolarità delle informazioni introdotte dai fratelli Geracitano; intento vendicativo o di calunnia di Martyuk derivante dall'ostacolo frapposto dall'imputato alla nascita di un rapporto affettivo tra la donna e il figlio; contatti dell'imputato con Furina; contrasto della versione di Martyuk con i dati tecnici; assenza della vittima dall'abitazione di Martyuk e anche dal luogo dell'omicidio).

3.1. Il ricorso è privo di capacità critica in merito alla valutazione compiuta dai giudici di secondo grado circa l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte d'Assise nel valutare la teste Martyuk.

Si tratta, come non risulta controverso, di un teste reticente, spaventato, sfuggente che ha reso, fin dalle indagini preliminari, dichiarazioni timorose e parziali sulla responsabilità dell'imputato.

Tuttavia, come ha bene posto in luce il giudice di secondo grado, tali condizioni, se complessivamente valutate, non potevano che condurre il primo giudice a prendere atto della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. alla luce dei timori espressi dalla donna fin dalla intercettazione eseguita in caserma quando ebbe a confessare alla propria interlocutrice di non avere riferito tutto ciò che sapeva ai Carabinieri per paura di SPAGNOLO. Ciò avrebbe determinato la diretta confluenza nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari a carico di SPAGNOLO, così mettendo il primo giudice di fronte a una qualificata fonte probatoria che ha, invece, erroneamente svalutato.

Del resto, le dichiarazioni di Martyuk, come pure osservato dal giudice di secondo grado che ha stigmatizzato l'erronea applicazione delle regole processuali con riguardo utilizzabilità della prova, avrebbero dovuto essere acquisite integralmente anche perché, in occasione di una specifica domanda, la stessa teste ha confermato quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari a carico di SPAGNOLO, seppure con la laconica espressione «se ho detto questo allora, vuol dire che è vero», così riversando nel giudizio di primo grado le dichiarazioni accusatorie formulate nelle indagini preliminari che, per costante giurisprudenza, sono pienamente idonee a fondare l'accusa.

Si è chiarito che «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in

sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455).

3.2. Sono, in particolare, assertive e generiche le censure che vengono sviluppate in merito alla attendibilità e alla credibilità di Martyuk perché non si confrontano con la logica e coerente argomentazione dei giudici di merito circa il percorso di progressivo rasserenamento della teste rispetto alla vicenda processuale che l'aveva colpita personalmente in ragione del rapporto esistente con la vittima e con l'imputato nonché per essere stata consapevole, già da prima dell'omicidio, dei timori che la vittima aveva nei confronti dell'imputato, delle azioni minacciose di cui era stato fatto oggetto nei giorni precedenti e dell'imminente incontro «chiarificatore» che era in fase di programmazione, tanto che, già nelle prime ore della mattina seguente all'omicidio, agli occhi della sorella della vittima che da lei si era recata nella speranza di avere notizie del fratello la donna era apparsa preoccupatissima per le sorti di Geracitano che non si era recato al lavoro e che ella stessa aveva cercato di contattare telefonicamente fin dalle prime luci dell'alba proprio perché sapeva del programmato incontro con l'imputato.

È il caso di evidenziare, visto che il ricorso è silente sul punto, che il giudice di secondo grado ha specificamente valorizzato, a favore della attendibilità delle dichiarazioni rese in appello dalla teste Martyuk, l'accertata condizione di ansia e preoccupazione per le sorti dell'amico (e verosimilmente anche per sé stessa) che la donna aveva palesato fin dalla prima mattina (e anche nei giorni seguenti) a tutti coloro che l'avevano incontrata o contattata alla ricerca di Geracitano, sicché, anche a voler tralasciare per ora il valore indiziario che deriva da tale stato d'animo con riguardo al ruolo dell'imputato nell'omicidio, resta non criticata la logica e coerente affermazione dei giudici di merito secondo la quale la grave preoccupazione che l'affliggeva aveva impedito alla donna di riferire in primo grado le accuse a carico di SPAGNOLO.

Si tratta, dunque, di uno specifico e non criticato elemento di fatto al quale i giudici di secondo grado hanno ancorato la diversa valutazione sull'attendibilità e credibilità soggettiva della teste Martyuk che è stata operata rispetto al giudizio di primo grado, ponendosi, quindi, al riparo delle generiche censure difensive.



La Corte di secondo grado ha inoltre evidenziato, senza ricevere una specifica critica sul punto, che l'audizione della teste chiave Martyuk si era rivelata, fin dalla fase delle indagini preliminari, particolarmente difficile e travagliata, ma che tale dato obiettivo, che palesa una certa resistenza psicologica a rendere testimonianza, confligge indubbiamente con una volontà di accusare ingiustamente un soggetto innocente.

I giudici di appello hanno sottolineato che, rinnovato l'esame in secondo grado, l'atteggiamento palesato dalla donna e il tenore delle sue dichiarazioni attestano che Martyuk è un soggetto (finalmente) sereno, anche in dipendenza dell'allontanamento geografico dai luoghi teatro del fatto, e, dunque, non animata da intenti calunniatori ai danni di SPAGNOLO né mossa da un interesse o senso di malanimo, rivalsa o altro.

Del resto, fin dal processo di primo grado sono stati giudicati privi di alcun aggancio fattuale i sospetti affacciati dalla difesa che la donna fosse innamorata del figlio di SPAGNOLO e quindi mossa da ripicca perché respinta da costui e invitata dall'imputato a non importunare il ragazzo perché già fidanzato.

Ebbene, in disparte la già valutata inconsistenza dell'ipotesi difensiva, il ricorso è versato in fatto la' dove tenta di sollecitare la Corte di legittimità a sostituirsi alle conformi valutazioni effettuate sul punto da entrambi i giudici di merito.

Del resto, come hanno puntualmente evidenziato i giudici di secondo grado senza ricevere una specifica critica, Martyuk, nel corso della sua deposizione, si è espressa in termini di gratitudine verso la moglie dell'imputato, che l'aveva più volte aiutata, e non ha manifestato sentimenti di acredine verso alcuno dei componenti della famiglia SPAGNOLO, affermando anzi di avere mantenuto qualche rapporto con essi anche successivamente al fatto.

3.3. Tanto premesso sulla attendibilità e credibilità intrinseca di Martyuk, il ricorso cerca nei fatti di sostenere che la dichiarazione della teste, giudicata attendibile, debba trovare conforto in altri elementi di prova, così però ponendosi al di fuori del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di





credibilità del testimone» (*ex multis* Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019 - dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 – 03).

Risultano perciò manifestamente infondate le doglianze in punto di «circolarità» del contributo conoscitivo offerto dai fratelli Geracitano, sia perché la dichiarazione di Martyuk non richiede riscontri, sia perché nella parte in cui i suddetti riferiscono di quanto appreso direttamente dalla donna non fanno altro, a ben vedere, che rafforzarne l'attendibilità poiché riconducono le dichiarazioni indizianti rese da Martyuk a carico dell'imputato ai primi istanti che hanno seguito la scoperta della sparizione della vittima.

3.3.1. Sono, del resto, inammissibili, oltre che manifestamente infondate, le doglianze difensive che si appuntano su una presunta discrasia temporale di tre mesi tra l'omicidio e le confidenze fatte da Martyuk ai fratelli Geracitano.

Il ricorso è generico perché omette di criticare la specifica motivazione che ha evidenziato come Cosimina Geracitano ha riferito al dibattimento di avere appreso la versione dei fatti riferitale dalla donna proprio la mattina della scomparsa del fratello.

La deduzione è pure manifestamente infondata perché, come risulta dall'intercettazione (18 gennaio 2005) eseguita a distanza di poche ore dall'omicidio, Geracitano Cosimina, parlando con Martyuk che era appena stata sentita dagli investigatori, le si rivolgeva dicendo: «perché a me hai detto altre cose, perché mi hai detto alcune cose ora dici di no, perché non l'hai detto ai Carabinieri», tanto che la donna ribatteva: «io non posso dire niente» e la sorella della vittima la incalzava: «Ma io so che tu hai paura di Fernando ... ieri quando ti ho detto ... sicuramente è successo qualcosa di grave, tu cosa mi hai risposto? tu cosa hai pensato? A Fernando ... hai pensato a lui, quindi il problema ... questo ... questa persona c'entra Lylia, c'entra e tu ... tu lo hai fatto presente ... quindi lo devi dire ... hai finto ! o devi dire, tu hai paura, io lo so che tu hai paura».

Come si è detto, il ricorso è del tutto silente sul punto, mentre la motivazione del provvedimento impugnato ha logicamente evidenziato sia la valenza probatoria delle accuse mosse da Martyuk con riguardo all'incontro con l'imputato, sia la genuinità delle dichiarazioni rese dalla donna nel corso del dibattimento di secondo grado quando, venuta evidentemente meno la paura che da subito le aveva impedito di esporre tutte le informazioni in suo possesso, ha invece riferito degli

spostamenti della vittima, dei timori di Geracitano, delle minacce dallo stesso subite e del programmato incontro con SPAGNOLO.

3.3.2. Risulta, perciò, inammissibile, perché versata in fatto e comunque generica, la doglianza relativa alla programmazione ed effettivo svolgimento dell'incontro tra Geracitano e SPAGNOLO poiché i giudici di merito hanno evidenziato che di esso ha espressamente riferito Martyuk, che si è pure confidata nell'immediatezza con i fratelli Geracitano, riportando a sua volta le confidenze ricevute dalla vittima che aveva indicato l'intermediario in Furina, che è risultato in contatto con SPAGNOLO proprio nel periodo di interesse e anche perfettamente al corrente delle minacce ricevute da Geracitano e dei suoi sospetti a carico dell'imputato, come la vittima aveva pure separatamente riferito a Carullo.

Del resto, sono inammissibili, perché prive di specifica capacità critica e versate in fatto, tutte le restanti questioni, incluse quelle concernenti, tra l'altro, le risultanze dell'analisi dei tabulati (tra Furina e l'imputato, tra Martyuk e il marito, tra Martyuk e la vittima, tra la vittima e terzi) da cui vorrebbe inferirsi la mancanza di riscontro alle dichiarazioni dei testimoni sulla questione dell'incontro tra Geracitano e SPAGNOLO, a tacere della palese irricevibilità delle argomentazioni che cercano di introdurre nuovamente in sede di legittimità le fantasiose ipotesi difensive (circa il coinvolgimento di altri soggetti nell'omicidio) che sono già state ritenute del tutto inconsistenti da entrambi i giudici di merito.

3.3.3. Non sono, infine, ricevibili le doglianze che riguardano:

- la consulenza Milicia circa la localizzazione della vittima perché, lungi dall'essere sviluppate come critica ragionata alla motivazione del provvedimento impugnato, si limitano a riportare, peraltro in modo parziale, alcune argomentazioni degli atti di parte, tentando di investire questa Corte della valutazione del materiale probatorio;

- la consulenza Genchi perché, come il ricorso è costretto ad ammettere, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che il tecnico si è limitato a segnalare un cambio di settore e non di cella telefonica, sicché la circostanza risulta non idonea a confutare le convergenti dichiarazioni testimoniali circa gli spostamenti della vittima;

- le *avances* di SPAGNOLO reiteratamente, aggressivamente e insidiosamente rivolte a Martyuk e le minacce ricevute dalla medesima e dalla vittima, perché si tratta di censure di merito, peraltro prive di capacità critica rispetto alla



motivazione che ha evidenziato la concorrente convergenza di diversi elementi a conforto delle dichiarazioni dei testimoni.

Sul punto è solo il caso di notare, perché il ricorso è del tutto silente, che la condotta minacciosa e possessiva di SPAGNOLO nei confronti di Martyuk in ragione dei rapporti che la stessa intratteneva con la vittima ha trovato uno specifico elemento di conforto nelle testimonianze di altri testi e nelle intercettazioni telefoniche, con specifico riferimento alla reazione dell'imputato che aveva saputo che la donna lavorava per Geracitano.

4. Sono inammissibili anche il sesto e il nono motivo.

4.1. È inammissibile il sesto motivo di ricorso che denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta compatibilità del numero di calzata di SPAGNOLO Fernando con la traccia rilevata sulla scena del delitto.

Si tratta, anzitutto, di una deduzione di fatto che, sotto lo schermo della denuncia di un generico vizio motivazionale, cerca di investire la Corte di legittimità di un giudizio di merito concernente la valutazione delle prove.

D'altra parte, la censura è priva di decisività avuto riguardo alla valutazione di semplice compatibilità alla quale i giudici di merito hanno logicamente attribuito un valore probatorio soltanto di compatibilità.

Del resto, la censura è generica perché non si confronta specificamente con la motivazione nella quale si è evidenziata, per un verso, la maggiore affidabilità dell'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria sul numero di scarpa corrispondente all'impronta rilevata nella neve in prossimità della vettura della vittima, e, per altro verso, che la misurazione rilevata è riferibile alla sagoma esterna della scarpa impressa nella neve e non, come ritiene la difesa, alla effettiva misura del piede che la calzava, ciò in ragione della necessaria variabilità delle dimensioni delle calzature, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si trattava verosimilmente di una sorta di scarponcino.

4.2. È inammissibile anche il nono motivo di ricorso che denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla personalità di SPAGNOLO Fernando e alla sua «familiarità» con il luogo dell'omicidio.

Il motivo si limita a dedurre il vizio motivazionale in relazione al ragionevole dubbio, senza sviluppare una critica specifica agli argomenti di fatto, logicamente e non contraddittoriamente evidenziati, dai quali è stata desunta una personalità



aggressiva, violenta e vendicativa, come pure risulta, senza che il ricorso prenda posizione sul punto, dalle intercettazioni delle conversazioni dei famigliari dell'imputato e dalla relazione di polizia giudiziaria che da' conto delle manifestate intenzioni violente e aggressive dell'imputato.

Anche le generiche doglianze sulla familiarità con il luogo del delitto sono inammissibili perché non hanno trovato alcuna specifica smentita gli elementi di fatto relativi all'arresto dell'imputato nella zona del crimine perché trovato in possesso di armi.

5. È inammissibile anche il quinto motivo che attiene alla causale, anche sotto il profilo dell'esclusione della alternativa motivazione dell'omicidio che è stata offerta dalla difesa.

5.1. Già si è detto dell'inammissibilità delle argomentazioni (tali vanno chiamate in quanto non si tratta di specifici motivi di ricorso) concernenti la «pista alternativa» che è stata concordemente giudicata da entrambi i giudici di merito del tutto inconsistente, sicché non resta che dichiarare irricevibile il motivo di ricorso sul punto perché versato in fatto la' dove propone la fantasiosa ipotesi dell'omicidio maturato nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione.

5.2. Non si giunge a diverse conclusioni quando si esaminano le restanti censure che attengono alla causale dell'omicidio individuata nella gelosia e possessività di SPAGNOLO nei confronti di Martyuk e diretta nei confronti del presunto rivale Marcello Geracitano.

Il ricorso, infatti, si limita a prospettare, al di là di un inconsistente errore di diritto, un vizio motivazionale attinente al ragionevole dubbio circa la sussistenza del movente, mentre sarebbe stato semmai necessario sviluppare una critica specifica agli elementi di fatto che hanno condotto i giudici di merito a ritenere sussistente il movente.

È stata giudicata indubbia, in quanto riferita dalle fonti testimoniali e documentata dalle ulteriori emergenze probatorie rispetto alle quali il ricorso non si confronta, non solo la personalità gelosa, ossessiva e aggressiva, se non addirittura violenta di SPAGNOLO, ma altresì l'«interesse» che l'imputato nutriva per Martyuk verso la quale aveva sviluppato morbose attenzioni.

Carullo Vincenzo, marito della donna, già in primo grado aveva dichiarato che vi era «un'insistenza» di SPAGNOLO verso la moglie, tant'è che aveva invitato il



coniuge a non lavorare più presso la macelleria dell'imputato, per non fare degenerare la situazione.

Martyuk ha riferito, senza ricevere specifica smentita, alcuni episodi nei quali SPAGNOLO aveva tentato approcci fisici che ella aveva respinto, le numerose telefonate che l'imputato scambiava con essa, la circostanza che l'avesse munita di un telefono cellulare che gli consentisse comunicazioni più agevoli e riservate con la donna e l'episodio in cui Martyuk, incontrando occasionalmente l'imputato, manifestava a Geracitano Cosimina il proprio forte timore derivante dal divieto impostole da SPAGNOLO di aiutare Geracitano Marcello.

Con una valutazione logica e coerente la Corte di secondo grado ha affermato, senza ricevere una critica specifica, che tali elementi comprovano la gelosia nutrita dall'imputato nei confronti di Martyuk, gelosia peraltro perfettamente in linea con i comportamenti che lo stesso assumeva anche in ambito familiare, per come risulta dalle conversazioni captate in tale contesto, dalle affermazioni dell'imputato in altre conversazioni captate con altri parenti e dalla frase pronunciata da SPAGNOLO Fernando, udita dal mar. Grandinetti poco tempo prima dei fatti, in cui esprime in modo assolutamente chiaro che il solo modo con cui ritiene possono essere risolti i problemi, in specie di natura sentimentale, è quello dell'uso della violenza.

5.2. È perciò inattaccabile il percorso logico compiuto dai giudici di merito che hanno valorizzato la causale della gelosia\possessività nei confronti di Martyuk, tramutatasi in odio verso la vittima, quale collante ai gravi e concordanti indizi derivanti dal programmato incontro tra imputato e vittima; il carattere violento e possessivo dell'imputato; le gravi minacce subite dalla vittima che tutti, nessuno escluso, hanno ricondotto all'odio portatogli dall'imputato; il timore, da tutti percepito, che l'incontro potesse finire male proprio a cagione del carattere aggressivo e violento dell'imputato; la prolungata e ingiustificata assenza dell'imputato – che i famigliari hanno successivamente tentato di negare e perfino celare con false dichiarazioni – proprio in coincidenza dell'orario del previsto incontro con la vittima; la dimestichezza nell'uso delle armi e la conoscenza approfondita dei luoghi ove l'omicidio è stato commesso; la compatibilità della calzatura della scarpa dell'imputato con le tracce rilevate sulla scena del crimine; le false dichiarazioni di alibi offerte da alcune persone vicine a SPAGNOLO e raggiunte dai suoi famigliari per fornire testimonianze compiacenti che, alla luce della



accertata falsità, costituiscono un ulteriore elemento di corroborazione del convergente quadro indiziario.

6. È inammissibile anche il decimo motivo che contesta la sussistenza del dolo e l'aggravante della premeditazione.

6.1. Il motivo è formulato in modo così generico che è difficile comprendere su cosa si fondi il denunciato errore di diritto e il vizio della motivazione.

Del resto, il dolo di omicidio è stato individuato nelle modalità e circostanze del fatto (duplice colpo di pistola alla testa), mentre il ricorso si limita a contestare la sussistenza del dolo.

6.2. Anche le doglianze sulla premeditazione sono assertive e non si confrontano con la motivazione che ha posto in evidenza la non breve programmazione della condotta caratterizzata anche dall'organizzazione di un incontro «trappola», dalla selezione di un luogo isolato e non facilmente raggiungibile, dalla scelta di una località priva di collegamento telefonico e dalla callidità dell'azione di fuoco posta in essere cogliendo di sorpresa la vittima alle spalle.


7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore  
Stefano Aprile



Il Presidente  
Adriano Iasillo

